

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012

Predisposto dal Responsabile Anticorruzione: Liquidatore Elena Da Dalt

Adottato in data: 29/03/2021

Publicato sul sito internet: [www.cesanamalanotti.it](http://www.cesanamalanotti.it) alla voce "Cesana Servizi" "Trasparenza"

PREMESSA	2
1. Piano triennale di prevenzione della corruzione di Cesana Servizi Srl in liquidazione	4
2. Cesana Servizi	5
a) Analisi del contesto	5
<i>a.1) Contesto esterno</i>	5
<i>a.2) Contesto interno</i>	5
b) Struttura organizzativa	6
c) Strategia anticorruzione	7
3. Misure anticorruzione	9
a) Misure Generali	9
I. Codice di comportamento per i dipendenti	9
II. Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione.	10
III. Astensione in caso di conflitto di interesse	10
IV. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionali	10
V. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. <i>pantouflage</i> )	10
VI. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	11
VII. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	11
VIII. Formazione interna sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di anticorruzione	11
IX. Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (whistleblower)	11
X. Informatizzazione dei processi	12
b) Misure Specifiche: individuazione delle aree di rischio e azioni Conseguenti	12
I. Attività di liquidazione	12

II. Acquisti connessi con le attività di liquidazione	12
4. Trasparenza	13
a) Premessa	13
b) Obiettivi strategici	14
c) Indicazioni relative alla pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili	14
d) Processo di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”	15
e) Gestione dei flussi informativi interni dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati	15
f) Accesso civico generalizzato	15
g) Accesso civico semplice	15
h) Mappatura dei procedimenti amministrativi	15

## PREMESSA

*La corruzione è un reato basato sul calcolo, non sulla passione. Le persone tendono a corrompere o essere corrotte quando i rischi sono bassi, le multe e punizioni minime, e le ricompense grandi (R. Klitgaard, International Cooperation Against Corruption, 1997).*

Le fattispecie di carattere corruttivo sono contenute all’interno del codice penale, Libro II, Titolo II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione).

Con l’entrata in vigore della L. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, nel sistema italiano si è radicato un nuovo concetto di corruzione, intesa in senso lato, secondo il quale è corruzione ogni situazione in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Per combattere la predetta tipologia di corruzione il legislatore ha deciso, sulla spinta delle indicazioni provenienti da fonti sovranazionali, di implementare una **nuova funzione di prevenzione e contrasto amministrativo della corruzione**, che si affianca al tradizionale **approccio repressivo – di tipo penale**.

Pertanto, rispetto al fenomeno corruttivo, oggi la legge assume un atteggiamento non soltanto repressivo e sanzionatorio, ma anche preventivo.

Per attuare questo impianto preventivo, ai sensi della L. 190/2012 le Amministrazioni adottano dei piani triennali di prevenzione della corruzione attraverso cui prevedono l’attuazione, su base triennale, di una serie di azioni e controlli volti a contrastare i fenomeni corruttivi che potrebbero verificarsi al loro interno.

La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una strategia di prevenzione della corruzione, prevedendo un doppio livello di interventi contestuali e sinergici.

A livello centrale, è stato introdotto uno strumento innovativo, il Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito anche solamente "PNA"), la cui elaborazione era originariamente affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la successiva approvazione dell'allora CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), le cui funzioni sono oggi svolte dall'ANAC. Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato concepito come uno strumento duttile e snello, in cui recepire a livello nazionale gli indirizzi e gli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

A mente dell'art. 1, co. 2-bis, della L. 190/2012 il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA, approvato, per la prima volta, con delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72, e aggiornato con cadenza annuale dall'ANAC costituisce a tutt'oggi lo strumento generale che le singole amministrazioni devono utilizzare per la redazione e l'attuazione del proprio piano anticorruzione che deve essere concepito e calibrato in base allo specifico contesto funzionale ed operativo dell'Ente e aggiornato sulla base di un costante monitoraggio dell'efficacia e dei risultati dello stesso.

L'intuizione sottesa ai principi fondamentali della strategia anticorruzione, contenuti nella legge n. 190/2012, è quindi ancora attuale, sebbene, dopo l'approvazione del PNA del 2013 molti cambiamenti siano intervenuti, introducendo significative modifiche alla originaria disciplina di cui alla legge sopra citata.

In particolare, il d.lgs. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" è intervenuto in riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza gravanti sulle pubbliche amministrazioni introducendo significative novità, come si vedrà oltre, al cap. 4.

Inoltre, il decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridisegnato l'ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello nazionale, incentrando nell'ANAC il sistema della regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed attribuendo alla stessa il compito di predisporre il PNA ed i suoi aggiornamenti.

Con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha approvato l'"Aggiornamento 2015 al PNA", fornendo indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale del 2013 e offrendo alle pubbliche amministrazioni un supporto operativo per migliorare l'efficacia complessiva della strategia anticorruzione a livello locale.

Successivamente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2016", in linea con le rilevanti modifiche legislative *medio tempore* intervenute, dando attuazione alle nuove discipline della materia di cui le amministrazioni hanno dovuto tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione.

In seguito, con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2017 al PNA 2016, dedicato ad alcune amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali (le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie).

Inoltre, con delibera n. 1134 del 20 novembre 2017 l'ANAC ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al PNA 2016 che, nella prima parte, affronta alcuni temi specifici di particolare rilevanza per il processo di redazione dei piani triennali (Ambito di applicazione della normativa, individuazione del RPCT etc.), e nella seconda analizza alcuni ambiti specifici caratterizzati da particolari peculiarità (Agenzie Fiscali, Gestione dei rifiuti, procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, Semplificazione per piccoli Comuni).

Infine, con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, contenente altresì le istruzioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (allegato 1 al PNA 2019). Tali novità implicano un adeguamento alla nuova metodologia di analisi dei rischi prevista dal PNA 2019.

Cesana Servizi S.r.l. (di seguito anche “la Società”), alla luce dell'attuale fase di liquidazione, per l'eventualità di proseguimento dell'attività nel corso del 2020 ha optato per un adeguamento graduale alla nuova metodologia di analisi dei rischi prevista dal PNA, da svolgersi nel corso dell'anno e da concludersi non oltre l'adozione del Piano 2021-2023, avendo appena concluso le attività di aggiornamento dell'analisi dei rischi e del presente documento nel corso 2019, in linea con quanto previsto dal PNA 2019 (cfr. p. 20).

Cesana Servizi S.r.l. in liquidazione, di seguito anche soltanto “Società”, con l'approvazione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023, intende delineare il sistema di azioni e misure specificamente concepite a presidio del rischio di *maladministration*, tutelando trasparenza e integrità all'interno della propria struttura.

## 1. Piano triennale di prevenzione della corruzione di Cesana Servizi Srl in liquidazione

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Cesana Servizi srl in liquidazione per il triennio 2021/2023 definisce le aree di rischio della Società e pianifica le iniziative necessarie, per l'adeguamento alle disposizioni normative in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici.

Nella predisposizione del presente piano la Società non ha potuto non tenere in considerazione – come peraltro nel corso dell'anno precedente – la situazione di scioglimento anticipato deliberata dall'assemblea dei soci in data 19.12.2017 ed efficace dal 27.12.2017 (sul punto v. par. 2.a).

Conseguentemente con la redazione del presente Piano – che ricalca quello dell'anno precedente – Cesana Servizi srl in liquidazione ha inteso effettuare una ricognizione dei presidi esistenti e programmare alcune misure per garantire che le attività di liquidazione si svolgano nel rispetto dei principi di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Pertanto, il presente PTPCT è finalizzato alla:

- individuazione delle misure generali applicabili alla Società e programmazione della loro implementazione;

- individuazione delle aree a rischio corruzione nonché, per ciascuna area, degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio;
- individuazione delle misure di trasparenza, in accordo con il dettato del d.lgs. n. 33 del 14.3.2013.

I contenuti sopra delineati sono stati adattati e integrati al fine di renderli aderenti alla natura, missione e attività peculiari di Cesana Servizi Srl in liquidazione.

## 2. Cesana Servizi

### *a) Analisi del contesto*

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di consentire la disamina delle caratteristiche dell'ambiente in cui l'ente si trova ad operare, al fine di valutare se il contesto territoriale e settoriale di riferimento incida sul rischio corruttivo, mentre l'analisi del contesto interno concerne i profili connessi all'organizzazione e alla gestione dei processi svolti dall'ente per identificare le aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La valutazione serve allo scopo di elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata.

#### *a.1) Contesto esterno*

Tra gli indici maggiormente idonei a fornire una rappresentazione del fenomeno della corruzione a livello nazionale e mondiale vi è il *Corruption Perceptions Index* (CPI), elaborato da Transparency International (pubblicato il 28 gennaio 2021) che quest'anno classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi, segnando un rallentamento del *trend* positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Secondo quanto evidenziato da Transparency International nel rapporto 2020, negli ultimi anni l'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione, ma *“le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica”*.

Come evidenziato dalla Relazione DIA I semestre 2020, a livello regionale, il Veneto si conferma come una delle regioni trainanti per l'economia nazionale disponendo di una rete di infrastrutture efficienti che favoriscono lo sviluppo imprenditoriale, in cui tuttavia possono trovare terreno fertile anche i sodalizi criminali mafiosi.

Il territorio della provincia di Treviso, in particolare, sebbene non sia caratterizzata da una presenza stabile ed organizzata di organizzazioni di tipo mafioso, secondo la citata Relazione, alla fine del 2019 è stato interessato da due indagini aventi ad oggetto associazione mafiosa e altri 4 casi di corruzione risultano essersi verificati tra fine 2019 e inizio 2020, come indicato nel report *“Mappiamo la corruzione”* elaborato da Transparency International.

Pertanto i dati reperiti possono essere utilmente utilizzati a supporto della rilevazione delle aree a rischio corruttivo di Cesana Servizi S.r.l. in quanto generici. Infatti i dati acquisiti riguardano il fenomeno della criminalità in senso ampio e non descrivono il fenomeno corruttivo (o di *maladministration*).

#### *a.2) Contesto interno*

Cesana Servizi Srl in liquidazione è una società a responsabilità limitata, partecipata all'80% dall'IPAB Istituto Cesana Malanotti, al 16,4% dalla società Cooperativa Sociale Onlus *“Insieme Si Può”* e al 3,6% dalla società *“Ristorazione Ottavian SPA”*.

La Società nasce nel 2006 con gara europea a doppio oggetto, svolta dall'Istituto Cesana Malanotti per la scelta del socio privato e l'affidamento dei servizi di assistenza, pulizie, lavanolo e ristorazione, che negli anni successivi Cesana Servizi ha quindi gestito, per il tramite dei soci privati, in favore dell'Istituto.

Ciò fino al 2017, quando si è giunti allo scioglimento anticipato della Società, comunque in prossimità della sua scadenza naturale, prevista per Statuto al 31.12.2018.

Durante l'Assemblea dei soci del 26 ottobre 2017, infatti, l'Amministratore Unico ha illustrato l'esito del confronto avuto dalla Società con l'Agenzia delle Entrate, in seguito alla notificazione di un formale invito per l'attivazione del procedimento con adesione, in relazione alle evidenze emerse nel corso di una verifica fiscale, avente ad oggetto il trattamento tributario applicato dalla Società alle prestazioni di servizi rese a favore dell'Istituto Cesana Malanotti e ne valutava gli impatti economici.

Compiuti gli approfondimenti necessari, durante l'Assemblea del 19.12.2017 i Soci, con voto contrario della Coop. Sociale Onlus Insieme Si Può, considerato l'impatto economico del procedimento prospettato e il relativo rischio di passività, e considerata comunque la scadenza ormai prossima prevista dallo Statuto, hanno deliberato lo scioglimento anticipato della Società e la messa in liquidazione dei beni della stessa, nominando liquidatore l'amministratore unico dott.ssa Elena Da Dalt.

In virtù di atto del Notaio repertorio n. 16689 raccolta n. 5880 del 19.12.2017 e registrato a Conegliano il giorno 21.12.2017 al n. 7136 serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso il giorno 27.12.2017, la Società è quindi posta in stato di liquidazione.

Nel corso del 2018 sono comunque proseguiti i servizi svolti in favore dell'Istituto, nelle more delle procedure di gara avviate per l'individuazione dei nuovi gestori, procedura conclusasi il 22.11.2018. Per quanto concerne i servizi di assistenza, pulizia e lavanolo, i nuovi gestori sono subentrati a partire dal 1.01.2019, mentre il nuovo servizio di ristorazione è subentrato a partire dal 1.06.2019.

Nel corso dell'anno 2019 e 2020 non sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari dalle quali possa desumersi l'esistenza di situazioni a rischio corruzione.


### ***b) Struttura organizzativa***

Cesana Servizi è una società controllata da una amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs. 175/2016.

Sono organi di Cesana Servizi:

- Il Liquidatore;
- Il Sindaco e Revisore;
- L'Assemblea dei Soci.

Di seguito si rappresenta l'organigramma della Società a seguito della messa in liquidazione e del subentro dei nuovi gestori dei servizi con conseguente cessazione di ogni fornitura di servizi da parte della Società:



Con riferimento al personale, si rappresenta di seguito l'elenco delle persone operanti all'interno della Società a seguito della messa in liquidazione del 27.12.2017 e della cessazione delle attività:

Area dirigenziale -> Liquidatore: Elena Da Dalt

Area amministrativa -> Collaboratore amministrativo: Lorena De Riz

Il personale assunto dalla Società è stato ricollocato presso l'Istituto. Non vi è in programma alcuna assunzione stante la procedura di liquidazione attualmente in essere.

Cesana Servizi è altresì titolare di una partecipazione pari al 23% del capitale sociale della società Ambra S.r.l. (C.F./P. IVA 04396890263) con sede in Via L. De Nadai 4/5 Vittorio Veneto (TV), avente ad oggetto l'esercizio di vendita al dettaglio di articoli sanitari, medicali e sportivi. Il valore nominale della quota è pari a € 2.300,00.

Tale società partecipata è tuttavia anch'essa in fase di liquidazione volontaria, dal mese di ottobre 2011, e pertanto da anni inattiva. Atteso che le probabilità di ottenere la distribuzione di un residuo attivo dalla liquidazione della partecipata sono pressoché nulle, Cesana Servizi ha già provveduto a svalutare completamente il valore di tale partecipazione.

### ***c) Strategia anticorruzione***

L'obiettivo della strategia anticorruzione delineata con il presente Piano è quella di elaborare un sistema organico di azioni e misure, idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

Posto lo stato di liquidazione, destinato a concludersi con la cancellazione della Società, non si è ritenuto proficuo dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e controllo.

Come previsto dalla l. 190/2012 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto deputato alla gestione e al monitoraggio del processo della prevenzione nell'ambito dell'attività della Società.

In merito all'individuazione del RPCT, le Linee Guida emesse da ANAC con Delibera n. 1134 del 2017 riferiscono che qualora nella Società non vi siano figure dirigenziali il ruolo può essere affidato, in via residuale ed eccezionale, ad un Amministratore purché privo di deleghe gestionali.

Tuttavia in ragione della *governance* della Società, che in luogo di un CdA prevede un Amministratore Unico (ora Liquidatore) nonché in ragione dell'assenza di personale dipendente, il ruolo di RPCT è stato conferito al Liquidatore.

Al fine di garantire un controllo di legittimità sull'attribuzione del ruolo di RPCT, l'atto di nomina è stato ratificato dall'Assemblea dei Soci del 04.02.2021

Inoltre, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è soggetto alla vigilanza del RPCT dell'Istituto Cesana Malanotti (ente controllante), al quale dovrà essere fornita annualmente la relazione del RPCT di Cesana Servizi S.r.l. sullo stato di implementazione delle misure previste dal Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è tenuto a svolgere i compiti di seguito indicati:

- elaborazione (entro il 31 gennaio di ogni anno) della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1 comma 8 l. 190/2012 come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) la cui adozione spetta, poi, al Liquidatore;
- definizione delle procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio di corruzione (art. 1 comma 8 l. 190/2012);
- verifica dell'efficace attuazione del PTPCT ed eventualmente proposta di modifiche allo stesso in caso di segnalazione di violazioni, ovvero mutamenti nell'organizzazione (art. 1 comma 10 l. 190/2012);
- presentazione, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroga), all'Organismo indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo di una relazione annuale, indicante i risultati dell'attività svolta e il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. (art. 1 comma 14 l. 190/2012 come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. l), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97). Tale documento deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Società e deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero all'Amministrazione Vigilante.
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare la violazione del divieto di *pantouflage* di cui venga eventualmente a conoscenza all'ANAC, all'ente presso cui il dipendente prestava servizio e anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Il **comma 12** del medesimo art. 1 prevede una generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in caso di condanna definitiva di un soggetto, facente parte della Società, per la commissione di un reato di corruzione, salvo che il Responsabile non provi di avere adempiuto tutti i compiti di predisposizione del Piano e di vigilanza sullo stesso che gli sono attribuiti dalla legge anticorruzione.

Infine, il **comma 14** disciplina un'ulteriore fattispecie di illecito disciplinare per il caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e per omesso controllo sull'osservanza dello stesso.

A tal proposito, occorre sottolineare, comunque, che tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti da ciascuno effettivamente svolti. Inoltre, per rendere efficaci le misure di prevenzione e contrasto della



corruzione introdotte, è necessario che l'attività del Responsabile sia strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti facenti parte dell'organizzazione complessiva dell'ente.

Va a questo punto sottolineato che gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali **destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (cfr. art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013)**.

In questa ottica, ai sensi dell'art. 15, co. 1, del d.lgs. 08/04/2013 n. 39 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 e di vigilare sul rispetto delle norme dettate in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

A tale fine, lo stesso Responsabile deve:

- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità ravvisata, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, segnalare le violazioni all'ANAC, all'AGCM nonché alla Corte dei Conti;
- avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 del D. lgs. 39/2013 (per le sole inconfiribilità);

Considerato lo stato di liquidazione, Cesana Servizi Srl in liquidazione intende garantire la conformità ai suddetti obblighi di legge con riferimento alle attività attualmente in corso, strumentali alla liquidazione stessa, compatibilmente con il personale attualmente disponibile.

### 3. Misure anticorruzione

#### *a) Misure Generali*

##### 1. Codice di comportamento per i dipendenti

Cesana Servizi ha recepito il Codice di Comportamento recentemente adottato da Istituto Cesana Malanotti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 22/11/2018, in cui è fatto divieto di:

- chiedere, sollecitare o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia;
- utilizzare informazioni d'ufficio a fini privati;
- utilizzare per fini personali: telefono, mezzi informatici e telematici, altri beni strumentali in dotazione all'ufficio nonché il parco auto aziendale;
- far parte di associazioni o organizzazioni (ad esclusione di partiti o sindacati) in conflitto d'interessi con la Società.

In particolare, si richiama qui l'art. 18 del predetto codice secondo il quale *"le violazioni a carico di soggetti destinatari con i quali non è costituito un rapporto di lavoro subordinato, la sanzione applicabile, in relazione alla gravità dei fatti contestati e secondo le leggi che regolano la materia, è la risoluzione del contratto, in forza delle specifiche clausole appositamente inserite all'interno dello stesso"*.

## II. Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione.

La misura in esame non risulta applicabile in ragione del fatto che la Società ha un solo dipendente.

## III. Astensione in caso di conflitto di interesse

La disposizione all'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 prevede che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La gestione del conflitto di interesse si pone in linea con il principio generale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Al fine di adempiere in modo puntuale alla rilevazione e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, la Società ha previsto l'acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione dell'incarico. In corso di svolgimento del rapporto, ogni collaboratore segnala con cadenza periodica al Liquidatore l'eventuale sopravvenienza di situazioni di conflitto di interessi.

Il Liquidatore ha il compito di ricevere e valutare la sussistenza in concreto del conflitto di interessi, rispondendo per iscritto al collaboratore medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività.

Conseguentemente:

- ciascun collaboratore che si trovi in situazione anche potenziale di conflitto di interessi dovrà comunicare al Liquidatore l'eventuale situazione per iscritto, spiegando le ragioni per cui ritiene sussistente il conflitto;
- il Liquidatore valuta la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, rispondendo per iscritto al dipendente ed eventualmente sollevandolo dall'incarico e attribuendo ad altro dipendente l'espletamento dell'attività.

In osservanza a quanto contenuto nella delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, nei casi in cui il dipendente debba astenersi, tale astensione riguarda tutti gli atti del procedimento di competenza dell'interessato.

## IV. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionali

La misura non è applicabile alla Società dal momento che, in quanto ente privato in controllo pubblico, non risulta compresa nell'elenco contenuto all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001. A ben vedere infatti, l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle PA di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001.

Tuttavia, tale misura risulterebbe comunque non applicabile dal punto di vista pratico, alla luce dell'esiguo numero del personale dipendente.

## V. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. *pantouflage*)

La misura è prevista dall'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 (comma introdotto dall'art. 1 comma 42 lett. l) della l. 190/2012), che prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto, è previsto che il dipendente, al momento della cessazione dell'incarico, sottoscriva una dichiarazione con cui si impegna al divieto del c.d. *pantouflage*. La Società inoltre, nell'eventualità in cui ciò assuma rilievo, si impegna ad inserire nei bandi di gara o negli affidamenti di appalti pubblici la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

#### **VI. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

La misura non è applicabile. Non sono in previsione assunzioni né di conferimenti di incarichi dirigenziali, stante lo stato di liquidazione della Società.

#### **VII. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali**

La misura non è applicabile in quanto non vi sono dirigenti né vi è il progetto di assumerne, stante la situazione di liquidazione.

#### **VIII. Formazione interna sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di anticorruzione**

La misura non è stata applicata in quanto residua un'unica dipendente della Società.

#### **IX. Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (whistleblower)**

Il *whistleblower* è colui che testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo.

L'art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", prevede, fra l'altro, che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

La disciplina di cui al predetto articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Rientrano pertanto nel novero dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni anche i collaboratori di Cesana Servizi.

Si precisa comunque che, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, il soggetto interessato (o l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa) potrà rivolgersi all'ANAC (anche utilizzando la piattaforma reperibile al sito <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>). Quest'ultima dovrà informare il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare direttamente sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro.

Sarà inoltre onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Le disposizioni citate, quindi, individuano un serie di garanzie:

1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, salve le deroghe previste al co. III della previsione sopracitata;
2. Divieto di discriminazione del *whistleblower*;

3. sottrazione della segnalazione al diritto di accesso, semplice o generalizzato;
4. Obbligo di reintegro del segnalante in caso di licenziamento collegato alla segnalazione.

La Società non si è dotata di un sistema di *whistleblowing*. Per non gravare sulle spese dell'ente, il personale utilizzerà – oltre al canale di ANAC – il canale messo a disposizione dall'ente controllante Istituto Cesana Malanotti.

## X. Informatizzazione dei processi

La Società non intende implementare alcun sistema per l'informatizzazione dei processi in ragione della procedura di liquidazione in essere.

### *b) Misure Specifiche: individuazione delle aree di rischio e azioni Conseguenti*

L'analisi del contesto interno si sostanzia nella “mappatura dei processi” ovvero nella ricerca e descrizione dei processi svolti all'interno dell'Ente con lo scopo di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione.

Posto che la Società è stata posta in liquidazione i processi individuati sono i seguenti:

- Attività di liquidazione
- Acquisti connessi con le attività di liquidazione

Di seguito, per ciascuna delle attività di rischio ora menzionate vengono descritte le relative misure di prevenzione.

#### I. Attività di liquidazione

Al fine di garantire il rispetto dei criteri di economicità e trasparenza nella scelta degli acquirenti dei beni sociali, per la vendita dei beni immobili la Società ha deciso di adottare una procedura ad evidenza pubblica, seguendo il modello procedimentale previsto dalla legge per le vendite pubbliche nelle procedure esecutive immobiliari e fallimentari. A tale scopo, è stato preliminarmente conferito ad un perito l'incarico di redigere una relazione di stima del valore degli immobili, da assumere come valore a base d'asta, ed è stato delegato un notaio per procedere alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. (in quanto compatibile con un'operazione di vendita ad iniziativa privata). Andate deserte le aste la Società, per ragioni di economicità, in ragione dello stato di liquidazione, ha affidato a un'Agenzia del territorio l'incarico di vendere gli immobili tramite trattativa privata.

#### II. Acquisti connessi con le attività di liquidazione

Cesana Servizi è tenuta al rispetto del D.Lgs. 50/2016. La società fino ad oggi si è avvalsa del regolamento di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori dell'Istituto Cesana Malanotti.

Con determina del Liquidatore del 17.12.2019, considerato il mutato quadro normativo, la Società ha adottato un proprio regolamento per gli acquisti sotto soglia conforme al d.lgs 50/2016 nonché alle linee guida n. 4 dell'ANAC.

## 4. Trasparenza

### a) Premessa

L'approvazione del d.lgs. 33/2013, adottato in attuazione della delega disposta dalla Legge 190 del 2012, è l'atto con il quale il Legislatore ha ritenuto di perseguire una strategia di valorizzazione e potenziamento degli strumenti a tutela del principio di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Il risultato del perseguimento di tale obiettivo strategico ha prodotto un *corpus* normativo diretto a potenziare la nozione di trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In ragione di ciò, il d.lgs. 33/2013, modificato significativamente dal d.lgs. 97/2016, ha introdotto una nuova disciplina del diritto di accesso ai dati, documenti o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disciplinando due nuove figure di accesso agli atti (l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato).

Il d.lgs. 33/2013 ha poi, soprattutto, enucleato una serie di obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013, Capo II), l'uso delle risorse pubbliche (d.lgs. 33/2013, Capo III), le prestazioni offerte e i servizi erogati (d.lgs. 33/2013, Capo IV).

In particolare, l'art. 2-bis, comma 2, estende la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, *"in quanto compatibile"* anche *"alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"* come Cesana Servizi S.r.l..

In riferimento all'applicabilità della predetta disciplina in materia di trasparenza alla società partecipate ed in controllo pubblico, inoltre, si è espressa ANAC nella propria FAQ 3.1 in materia di trasparenza, laddove si precisa che *"Le società in controllo pubblico, come definite nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016, sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità. Le società controllate pubblicano pertanto dati e informazioni relativi sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta e assicurano sia l'accesso civico cd. semplice sia l'accesso civico cd. generalizzato"*.

Nello specifico, il presente programma integra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e viene adottato nel rispetto della specificità e dell'organizzazione essenziale che caratterizzano Cesana Servizi S.r.l. in liquidazione, come previsto da ANAC nella delibera n. 1134 del 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

A tal proposito, essendo in liquidazione, la Società svolge la maggior parte della propria attività ai fini della liquidazione del patrimonio e, coerentemente, parte degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 non risultano applicabili alla medesima Società.

Tutti gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, applicabili a Cesana Servizi S.r.l., risultano assolti mediante la pubblicazione dei dati e delle informazioni nel sito dell'Ente controllante, nell'apposita sezione *"Trasparenza Cesana Servizi"*.

Allo scopo di individuare il contenuto degli obblighi gravanti su Cesana Servizi S.r.l., si allega la tabella elaborata da ANAC con l'indicazione dei dati la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, e dei responsabili dell'elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati.

Nella ricostruzione della stessa si è, in particolare, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016), laddove si precisa l'effetto delle rilevanti innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016.

In tale documento si rileva che il d.lgs. 97/2016 persegue, in particolare, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti, mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

Si rileva peraltro che quanto descritto è altresì in linea con la Delibera n. 1064 del 13.11.2019 (PNA 2019), in cui l'ANAC, in particolare, sottolinea l'importanza della trasparenza sia come misura di prevenzione della corruzione che come diritto al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che deve essere adeguatamente bilanciato con il diritto alla riservatezza.

Per l'elaborazione della presente sezione del PTPCT, si è tenuto conto, oltre che delle indicazioni operative contenute nella sopra citata delibera n. 1134 del 2017, anche delle Linee Guida dettate da ANAC con la propria delibera n. 1310 del 2016 recante *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.

Con l'adozione di tali Linee Guida, ANAC, in adempimento di quanto previsto dal PNA 2016, interviene allo scopo di operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza che gravano sulle pubbliche amministrazioni. In tal modo, è stato precisato il contenuto di vari obblighi di pubblicazione gravanti sulle pubbliche amministrazioni, soprattutto in riferimento alle innovazioni portate dal d.lgs. 97/2016.

### **b) Obiettivi strategici**

Con l'adozione del presente PTPCT, la Società persegue i seguenti obiettivi strategici: garantire la massima trasparenza della propria organizzazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità assicurare l'accessibilità a dati notizie ed informazioni che la riguardano, nonché consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dello stesso, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un'ottica di miglioramento continuo.

Giova evidenziare che, come precisato nel PNA 2019, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

### **c) Indicazioni relative alla pubblicazione dei dati e individuazione dei responsabili**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, tutte le indicazioni relative alla pubblicazione dei dati e l'individuazione dei responsabili dell'elaborazione/trasmisione e pubblicazione degli stessi sono rappresentati nella tabella di cui all'Allegato al presente Piano.

Nella tabella sono indicati anche i dati la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016. Rimane fermo anche il riferimento ai dati che, in virtù del citato decreto legislativo, non sono più da pubblicare obbligatoriamente.

Le responsabilità sono indicate con riferimento ai soggetti competenti, la cui titolarità è definita nell'organigramma della Società.

**d) Processo di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”**

Considerato l’attuale stato di liquidazione della Società, le attività di elaborazione/trasmissione e di pubblicazione dei dati e delle informazioni, di cui all’art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, risultano necessariamente concentrati in capo al Liquidatore. Il coordinamento con l’RPCT dell’Istituto Cesana Malanotti (ente controllante) è assicurato attraverso l’inoltro della relazione annuale dell’RPCT di Cesana Servizi S.r.l. sullo stato di implementazione delle misure di anticorruzione e trasparenza previste dal presente Piano (come indicato nell’Allegato al Piano).

**e) Gestione dei flussi informativi interni dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati**

Il RPCT garantisce, come previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, la trasparenza sull’organizzazione e sulle attività, nei limiti di quelle effettivamente svolte, nonché la coerenza tra quanto pubblicato e quanto previsto nel presente Piano.

**f) Accesso civico generalizzato**

In considerazione della novità e della rilevanza dell’istituto dell’accesso civico generalizzato introdotte dal d.lgs. 96/2017, nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi volti a garantire la migliore funzionalità, la Società ha individuato l’Ufficio a cui indirizzare le richieste, (***info@cesanaservizi.it; segreteria@cesanamalanotti.it***), nonché le modalità di esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Tali informazioni sono indicate nel sito dell’Ente controllante, nella sezione “Trasparenza Cesana Servizi”, sub-sezione “Altri contenuti-accesso civico”.

**g) Accesso civico semplice**

Rimane ferma la disciplina relativa all’accesso civico c.d. semplice. Esso consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul sito *web*.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza della Società.

Le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto sono indicate nella sezione “Trasparenza Cesana Servizi”, sub-sezione “Altri contenuti-accesso civico”.

**h) Mappatura dei procedimenti amministrativi**

In considerazione dello stato di liquidazione di Cesana Servizi S.r.l., che ha condotto ad una situazione di sostanziale inoperatività della stessa, ad eccezione dell’attività svolta ai fini della liquidazione del patrimonio della Società, l’obbligo di pubblicazione sul sito *web* delle informazioni inerenti ai procedimenti amministrativi non risulta applicabile.

**Allegato: Obblighi di trasparenza**

Vittorio Veneto 29.03.2021

